



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 13/11/2023

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Imposta di "bollo virtuale" sulle "fatture elettroniche"

Termini di versamento



Attenzione alla scadenza del 30 novembre 2023

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Le fatture sia elettroniche che cartacee di importo superiore ad € 77,47 relative ad operazioni per le quali non è addebitata l'IVA, in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo, scontano **l'imposta di bollo nella misura fissa di € 2** (ex art. art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72).

- **Fatture cartacee (es. per attività sanitarie) Marca da bollo "cartacea" da € 2**
- **Fatture elettroniche Bollo "virtuale" da € 2**

Nella seguente tabella si evidenziano le operazioni assoggettate a imposta di bollo e quelle non soggette:

<u>Ambito IVA</u>	<u>Operazioni</u>	<u>Fattispecie</u>	<u>Normativa IVA DPR 633/1972</u>	<u>Imposta di Bollo da € 2 per importi > € 77,47</u>
	Imponibili	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	esente da bollo
	Imponibili	Reverse charge	Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)	esente da bollo
Operazioni nel campo IVA			Art. 74 comma 1	esente da bollo
	Esenti		Art. 10	Soggetta a imposta di bollo
		Esportazioni	Art. 8 lett. a) e b)	esente da bollo
		Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	esente da bollo
	Non imponibili	Ser. Internazionali	Art. 9	esente da bollo
		Esportatori abit.(dich.intento)	Art. 8 co. 2	Soggetta a imposta di bollo
		Esportazioni ass.	Art. 8-bis	Soggetta a imposta di bollo
				Soggetta a imposta di bollo
	Escluse		Art. 15 (senza distinzione di comma)	Soggetta a imposta di bollo
Operazioni fuori campo IVA			Art. 2, 3, 4, 5 e 7 (da 7 a 7 septies)	Soggetta a imposta di bollo
		Reg. minimi	DL 98/2011	Soggetta a imposta di bollo
		Reg. forfettario	Legge stabilità 2015	Soggetta a imposta di bollo

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

L'imposta di bollo relativa ad una fattura elettronica (di importo superiore a € 77,47 e relativa ad operazioni per le quali non è addebitata l'Iva) può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

Con il **Decreto 28 dicembre 2018**, il Legislatore ha previsto che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche non venga più effettuato su base annuale, bensì trimestrale.

In particolare, al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto, sulla base dei dati delle fatture transitate attraverso SdI, nel trimestre di riferimento. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre.

Le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per il 2023, risultano le seguenti:

-  **31 maggio 2023**, relativamente alle fatture elettroniche emesse nel **I trimestre 2023**;
-  **30 settembre 2023**, con riferimento al **II trimestre 2023**;
-  **30 novembre 2023**, con riferimento al **III trimestre 2023**;
-  **28 febbraio 2024**, con riferimento al **IV trimestre 2023**.

Tuttavia, se l'importo dovuto:

- per il 1° trimestre non supera € 5.000: il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre
- complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera € 5.000: il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

In sintesi:

TABELLA STEP BOLLO FATTURE ELETTRONICHE ("Guida" AGENZIA ENTRATE)

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

Differimenti: se l'importo dovuto:

- per il 1° trimestre non supera € 5.000: il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre
- complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera € 5.000: il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, è disposto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante uno specifico **servizio presente nell'area riservata del contribuente**, messo a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria sul Portale Fatture e Corrispettivi, che permette, alternativamente:

- + l'addebito diretto su conto corrente bancario o postale, oppure
- + la creazione del **Modello F24**.

Per le nostre imprese clienti che lo richiederanno espressamente via mail e che ci hanno opportunamente delegato alla consultazione dei dati della fatturazione elettronica, procederemo ad estrapolare dal portale Fatture e Corrispettivi e ad inviare via mail lo specifico Modello F24 predeterminato dall'Agenzia delle Entrate, da versare entro la scadenza del 30 novembre.

In ogni caso, invitiamo ciascuna impresa e lavoratore autonomo assoggettato a imposte di bollo a visualizzare e ad acquisire entro le relative scadenze il suddetto modello F24 accedendo al servizio "Pagamento imposta di bollo" sul proprio portale Fatture e Corrispettivi":

The image shows a screenshot of a web interface. On the left, under the heading 'Consultazione', there is a search bar containing the text 'Fatture elettroniche e altri dati IVA'. A red arrow points to this search bar. A large blue arrow points from the search bar to the right-hand side of the image. On the right, under the heading 'Home consultazione', there is a section titled 'Fatture elettroniche'. Below this title, there is a paragraph of text and a list of links. A red arrow points to the link 'Pagamento imposta di bollo'.

Per completezza, si precisa che l'Agenzia delle Entrate si limita a determinare in automatico l'importo dell'imposta di bollo virtuale sulla base del numero delle fatture elettroniche emesse nei singoli trimestri e che l'emittente ha assoggettato a imposta di bollo.

IMP.: Invito quindi sempre ad accertare, in sede di emissione di una fattura senza applicazione dell'Iva, se tale fattura è assoggettata o meno a imposta di bollo (la tabella sovraesposta è una valida guida al riguardo e, in ogni caso, lo Studio resta sempre a disposizione per eventuali chiarimenti) anche al fine di evitare che l'Agenzia delle Entrate calcoli un importo più basso del dovuto (considerando che il calcolo corretto dell'imposta dovuta deve essere sempre garantito dal contribuente).

Con **Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite "F24", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, i codici tributi sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it